

Le condotte compiute con finalità di terrorismo: l'impatto intimidatorio come elemento costitutivo di fattispecie. Nota a Cass., Sez. I, 18 novembre 2024, n. 42323

Conducts committed with the aim of terrorism: the intimidating impact as a constitutive element of the crime. Note to Cass., 18 November 2024, n. 42323

Filippo Marco Maria Bisanti

Abstract [It]: La nota si sofferma sul concetto di “finalità di terrorismo” e sul principio di offensività correlato ad alcune disposizioni codicistiche correlate.

Abstract [En]: *The essay focuses on the concept of “terrorist purpose” and on the harm principle related to some criminal code provisions.*

Parole chiave: finalità di terrorismo – principio di offensività

Keywords: *terrorism purpose – harm principle*

Sommario: **1.** Il caso. – **2.** Il ricorso per cassazione. – **3.** La condotta con finalità di terrorismo e il principio di offensività. – **4.** La soluzione sposata dalla Corte.

1. Il caso.

Con la sentenza in commento la suprema Corte di cassazione è intervenuta sul concetto di finalità terroristica di cui all’art. 270-*sexies* c.p., che stabilisce: «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».

Volgendo l’attenzione alle vicende sottendenti al pronunciamento della Corte, si può rilevare che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva applicato nei confronti di

un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto previsto dagli artt. 110 e 280-*bis* c.p.¹

In punto di fatto, secondo l'accusa, l'indagato si sarebbe reso responsabile, unitamente ad altri soggetti, del compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili e immobili altrui mediante l'uso di ordigni esplosivi e con finalità di terrorismo; più in dettaglio, l'individuo si sarebbe reso responsabile del getto di una bottiglia di tipo "molotov" e di un fumogeno in uno stabilimento di una società, con l'intento di costringere i pubblici poteri ad astenersi dal fornire armamenti alla Turchia e dal finanziare la guerra contro il Kurdistan (capo 1).

All'indagato era stato contestato, altresì, il delitto di cui all'art. 4 della l. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 e 270-*bis*.1 c.p., per avere detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico i predetti esplosivi, al fine di commettere il delitto di cui al citato art. 280-*bis* c.p. (capo 2).

Infine, la Procura della Repubblica aveva contestato il reato di cui agli artt. 110, 414 c.p. (con particolare riferimento al comma 4), per avere l'indagato istigato il pubblico a commettere delitti di terrorismo mediante propalazione su di un sito *web* e su vari *social networks* di un messaggio di rivendicazione dell'attentato terroristico compiuto (capo 3).

Talché, il GIP, pur riqualificando il fatto di cui al capo 1 nell'alveo del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 423 c.p. (concorso in incendio), aveva applicato la misura cautelare richiesta dall'accusa.

Il Tribunale del riesame – investito dall'impugnazione avverso l'ordinanza – respingendo il gravame proposto, allora, aveva ritenuto che i fatti di cui al capo 1) sostanziassero il delitto di cui agli artt. 110 e 280-*bis*, comma 1 e 2, c.p., disattendendo le valutazioni compiute dal giudice *a quo* ed avvallando, dunque, l'impostazione accusatoria.

2. Il ricorso per cassazione.

¹ Per comodità di lettura, si riporta qui di seguito il testo della disposizione: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Avverso il provvedimento di riesame, quindi, l'interessato aveva spiegato ricorso davanti alla Corte di cassazione, articolato in tre specifici motivi.

In particolare, l'indagato aveva censurato la decisione rilevando la violazione del divieto di *reformatio in peius*, in ragione della riqualificazione operata dal Tribunale del riesame; in secondo luogo, il ricorrente si era lamentato della violazione di legge e, in particolare, degli artt. 280-*bis*, 270-*bis* e 414 c.p., argomentando in ordine alla carenza degli elementi costitutivi della finalità di terrorismo; infine, il provvedimento era stato gravato sotto il profilo della carenza delle esigenze cautelari.

Come si avrà modo di precisare da qui a breve, la Corte, allora, dopo aver dichiarato infondato il primo motivo di censura, ha accolto il secondo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento del terzo), annullando con rinvio la decisione impugnata; talché la sentenza si presta a delle brevi note in ordine alle fattispecie contestate, nel particolare prisma del principio di offensività.

3. La condotta con finalità di terrorismo e il principio di offensività.

Come risaputo, il principio di offensività impone che possano essere sanzionate penalmente soltanto quelle condotte che ledono o, comunque, mettono in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; suddetto principio trova la propria *ratio* giustificatrice nel rifiuto opposto dalla Costituzione, da cui detto principio è implicitamente ricavabile, ad una soluzione “autoritaria” per cui la sanzione caratteristica costituirebbe presidio e rimedio alla violazione di un generico dovere di obbedienza.

Il principio – come pure noto – assolve una duplice funzione, esortando, in primo luogo, il legislatore a limitare l'intervento penale (c.d. “offensività in astratto”) e, inoltre, fungendo da monito per l'interprete che, in sede di applicazione della norma, deve astenersi dall'applicare la pena nel caso in cui la condotta non si sia rivelata, in concreto, offensiva del bene giuridico presidiato dalla norma stessa, per difetto di tipicità².

² Su questi temi, nella sterminata letteratura, vd. F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Nov. Dig. It.*, vol. XIX, Torino, 1974, 7 ss; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuovo codice penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1997, 2, 313 ss; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005; C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, 4, 1447 ss; G. FORNASARI, *Offensività: beni e tecniche di tutela*, loc. ult. cit., 1514 ss; S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Trento, 2018; A. DE LIA, “*Ossi di seppia*”? *Appunti sul principio di offensività*, in www.archiviopenale.it, 11 luglio 2019; M. NADDEO, *Principio di offensività e chiavi di lettura*, Torino, 2022.

Su tali, breve premesse si possono cogliere, allora, le peculiarità della fattispecie *ex art. 270-sexies c.p.*, che definisce, in termini generali (ossia tanto nella proiezione della struttura di singole figure incriminatrici quanto di circostanze aggravanti), il concetto di “condotte con finalità di terrorismo”.

In estrema sintesi, la condotta terroristica è connotata, per un verso, dall’elemento oggettivo della idoneità, per sua natura o per il contesto in cui essa si sviluppa, ad arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e, sotto il profilo subiettivo, dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati alternativamente dalla disposizione in disamina, connotati da spinte politiche, religiose o ideologiche.

Sicché, la finalità di terrorismo, come descritta dal citato art. 270-*sexies c.p.*, si deve estrinsecare in un comportamento che, in concreto, deve essere in grado di determinare un “macro-evento” lesivo, tale da risultare effettivamente in grado di intimidire la popolazione o di influenzare i pubblici poteri o l’azione di organizzazioni internazionali, ovvero a distruggere /destabilizzare le entità richiamate dalla disposizione in disamina³.

Ne consegue che, ormai, si è consolidato in giurisprudenza l’orientamento per cui per ritenere integrata la fattispecie *de qua* è necessario che la condotta posta in essere crei la possibilità concreta che si verifichi un grave danno; in altri termini, il finalismo terroristico deve materializzarsi in un’azione idonea a realizzare i fini tipici descritti dalla norma.

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo non è, allora, sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave nocumento, ma è necessario che la condotta ad egli ascrivibile crei la possibilità concreta che esso si verifichi.

Così, ad esempio, con la sentenza Cass., Sez. I, 15 settembre 2023, n. 49792, si è stabilito che «per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-*sexies*, non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell’azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. In altri termini, il finalismo terroristico non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un’azione seriamente capace

³ In argomento, vd. A. VALSECCHI, *La definizione di terrorismo dopo l’introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2006, 4, 1113 ss; R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale*, Torino, 2008, 100-103, 139; U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico tra delitto di associazione politica e misure di contrasto al terrorismo internazionale*, Napoli, 2016, 201 ss; F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016, 207 ss.

di realizzare i fini tipici descritti dalla norma, ossia in un'azione idonea a creare la possibilità concreta che si verifichi il grave danno, secondo un apprezzamento da effettuare applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della “natura e contesto” dell'azione»⁴.

4. La soluzione sposata dalla Corte.

Delineato il concetto di “finalità terroristica”, nonché tratteggiata la logica della c.d. “prognosi postuma” che lo contraddistingue, occorre ora volgere l'attenzione alla decisione in rassegna, che si è soffermata sul rapporto tra l'art. 270-*sexies* c.p. ed il principio di offensività, sulla base di un motivo di gravame che aveva avuto ad oggetto la contestazione della soluzione sposata in sede cautelare, e che ha indotto la Cassazione a ritenere il provvedimento impugnato viziato per via di lacune argomentative.

Nell'occasione, allora, è stato rammentato il significato del lemma “finalità di terrorismo”, come plasmato dalla giurisprudenza, la quale, ai fini della configurabilità dell'art. 270-*sexies* c.p., esige che «la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico».

Dunque, non basta che il soggetto sia mosso dalla volontà di creare terrore.

Per la Cassazione, che ha confermato la centralità della valutazione dell'offensività in concreto, l'accertamento della finalità di terrorismo non può essere condotto esclusivamente alla stregua della direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente (ciò che vuole), ma deve, altresì, poggiare su una solida base oggettiva. In altre parole, è necessario che il comportamento sia concretamente idoneo

⁴ In senso conforme, Cass., Sez. II, 29 novembre 2022, n. 14885. Vd. anche Cass., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 44850: «non è sufficiente a integrare la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p. la sola direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese colpito dagli atti terroristici; con la precisazione che il riferimento al contesto, contenuto nel citato articolo 270-*sexies*, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del grave danno anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, sempre che questi si rappresenti e voglia tale interazione». Vd., altresì, Cass., Sez. I, 27 ottobre 2020, n. 36816: «ai fini della configurabilità dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 270-*sexies* c.p. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico».

a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo, ovvero intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese.

Su tali premesse, la pronuncia del Tribunale del riesame si è rivelata assai carente, in ragione dell'eccessivo accento posto sulle condotte materiali riferibili all'indagato, che aveva lanciato un fumogeno e una bomba *molotov* all'interno dello stabilimento palermitano della società oggetto di attacco (attiva nel settore della tecnologia applicata in ambito aerospazio, difesa e sicurezza), imbrattando l'insegna della società medesima con la scritta "*free Kurdistan*".

L'offensività, difatti, era stata desunta «dalla possibile estensione degli effetti della deflagrazione dell'ordigno incendiario alla sede della società ad un contiguo centro commerciale e alle abitazioni civili esistenti nei paraggi».

Per la Cassazione, tuttavia, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito congrua motivazione a conferma della concreta sussistenza di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione o sul Paese, essendo per di più emerso che l'uso dell'ordigno incendiario non avesse creato alcuna situazione di reale pericolo.

Sicché «l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio con rinvio al Tribunale di Palermo affinché, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionali sopra illustrate limitatamente alla configurabilità» della finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p.

Si tratta, in definitiva, di una decisione che arricchisce la casistica giurisprudenziale su di un tema così delicato come quello delle condotte perpetrate con finalità di terrorismo e che, senza dubbio, contribuirà a orientare in futuro la giurisprudenza verso soluzioni rispettose del principio costituzionale di offensività.